

Accordo di investimento

tra

B4iFund SIS S.P.A. a Capitale fisso, con sede legale in Milano (MI), Via Sarfatti, 25
- Codice Fiscale e Partita Iva CF e Plva 11850680965, n. R.e.a. MI-2627712, in persona del proprio legale rappresentante p.t. Dott. Domenico Valenti Gatto, C.F. VLN-DNC76R06B988F, domiciliato per la carica in Via Sarfatti 25, 20136 Milano (di seguito **"B4iFund"**)

da una parte

e

- [INDICARE IL NOME DEL SOCIO, con i seguenti dati], C.F. [●], nato a [●] il [●], residente a [●],
- [INDICARE IL NOME DEL SOCIO, con i seguenti dati], C.F. [●], nato a [●] il [●], residente a [●],
- [INDICARE IL NOME DEL SOCIO, con i seguenti dati], C.F. [●], nato a [●] il [●], residente a [●],

soci di:

- [INDICARE NOME DELLA SOCIETÀ O DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ] con sede legale in Via [●], [●] - [●][●], C.F. [●], partita IVA n. [●] in persona del legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente a [●], C.F. [●], munito di poteri conferiti da [●] in data [●], in qualità di [●] (di seguito anche **"Società Target"**)

dall'altra

(congiuntamente **"Parti"**, e ciascuna di esse **"Parte"**)

Premesse

- Per conto di B4iFund, Bocconi ha indetto una competition for startup (di seguito “**Call**”) (All. 1) per selezionare i migliori team (di seguito “**Team**”) da inserire nel proprio programma di accelerazione, finalizzato allo scouting ed allo supporto di startup innovative nel campo del digital tech, del made in Italy e della sustainability (“**Programma di Accelerazione**”);
- i Soci hanno confermato il loro interesse a partecipare, insieme al loro Team, al Programma di Accelerazione, rispondendo alla Call indetta e partecipando alla relativa selezione;
- i Soci hanno ricevuto conferma da parte di Bocconi di essere stati selezionati per il Programma di Accelerazione B4i;
- i Soci hanno provveduto a costituire la “Società Target”, avente le caratteristiche e i requisiti della “suitable legal entity” di cui alla Call;
- con il presente Accordo di Investimento, le Parti intendono dunque procedere con la formalizzazione di un accordo vincolante in relazione alla ammissione dei Soci al Programma di Accelerazione finalizzato all’investimento nella Società Target da parte di B4iFund.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse e allegati

Le Premesse e gli allegati al presente Accordo di Investimento costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante del presente accordo e valgono come patto.

2. Oggetto dell’Accordo di Investimento

Con il presente Accordo di Investimento, le Parti intendono concordare i termini e condizioni di partecipazione dei Soci al Programma di Accelerazione di cui alla Call e del relativo finanziamento fornito da B4iFund alla Società Target.

3. Supporto finanziario e aumento di capitale

3.1 Entro 30 g.g. lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo di Investimento e comunque subordinatamente:

(a) alle risultanze positive – secondo l’insindacabile giudizio di B4iFund - della Due Diligence di cui all’articolo 10; e

(b) alla regolare costituzione da parte dei Soci (ove non sia già stata costituita) di una società avente le caratteristiche e i requisiti della “suitable legal entity” di cui alla B4i Startup Call;

B4iFund effettuerà a favore della Società Target, mediante bonifico bancario, un versamento di Euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di “Versamento in conto futuro aumento di capitale”.

3.2 I Soci e la Società Target si impegnano, ciascuno per quanto di propria spettanza, entro 30 g.g. lavorativi dalla richiesta di B4iFund di entrare a far parte del capitale sociale della Società Target, nel rispetto delle norme statutarie della Società Target per la convocazione della relativa assemblea dei soci, a:

(i) deliberare, previa condivisione con B4iFund della bozza di delibera e delle modifiche statutarie, un aumento di capitale inscindibile e riservato a favore di B4i, per un valore complessivo di Euro 30.000 (comprensivo di capitale nominale e sovrapprezzo), avente ad oggetto una partecipazione pari al 5% del capitale sociale della Società Target (“**Aumento di Capitale**”);

(ii) rinunciare irrevocabilmente e senza corrispettivo alcuno al diritto di opzione ad essi spettante sulle partecipazioni di nuova emissione di cui all’Aumento di Capitale di cui al punto (i);

(iii) modificare lo statuto sociale della Società Target per introdurre un diritto di seguito e di vendita (c.d. *tag along e put*) in relazione alla partecipazione che sarà detenuta da B4iFund il tutto secondo quanto indicato nell’All. 2;

3.3 Qualora B4iFund decida di sottoscrivere l’Aumento di Capitale, per l’integrale liberazione dello stesso, B4iFund potrà utilizzare quanto versato a titolo di “Versamento in conto futuro aumento di capitale” ai sensi dell’art. 3.1.

- 3.4 Qualora B4iFund, entro 180 g.g. dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Investimento, non dovesse richiedere di deliberare l'Aumento di Capitale di cui al precedente Art. 3.2, la Società Target sarà autorizzata a considerare il versamento di cui all'Art. 3.1 quale "Versamento a fondo perduto".
- 3.5 In caso di investimento da parte di soggetti terzi nella Società Target fino al 180 giorno dalla sottoscrizione del presente Accordo di Investimento, qualora il valore della Società Target dovesse risultare superiore a Euro 600.000, l'entità della partecipazione di B4iFund al capitale della Società Target, attribuita a fronte della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, sarà calcolato sulla base del valore pre-money della Società Target individuato nel suddetto investimento, decurtato dello sconto più favorevole per B4iFund individuato applicando uno dei due seguenti metodi:
- 1) sconto del 20%; oppure
 - 2) applicazione del valuation cap della Società Target non superiore a euro: 1.5 Milioni post – money.
- 3.6 In caso di violazione dell'Art. 10 della Call, e degli Articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Accordo di Investimento, B4iFund avrà il diritto di vendere gli altri Soci, che saranno tenuti in via solidale ad acquistare, la partecipazione detenuta da B4iFund nella Società Target, ad un prezzo determinato sulla base del valore di mercato della partecipazione al momento della comunicazione di esercizio del diritto di vendita. Pertanto, al verificarsi della suddetta condizione, su richiesta di B4iFund, i Soci si impegnano in via solidale, ad acquistare al su detto prezzo, la medesima partecipazione detenuta da B4iFund. Nel caso di disaccordo in merito al valore di mercato della partecipazione, lo stesso sarà determinato da un revisore indipendente tenuto conto dei valori patrimoniali e reddituali della Società Target risultanti al momento dell'esercizio dell'opzione di vendita; il revisore, che agirà in qualità di terzo arbitratore, sarà individuato dalle Parti o, in mancanza di accordo, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano a tal fine interpellato dalla Parte più diligente. In ogni caso, ai fini della determinazione del prezzo di vendita della partecipazione, il valore attribuito alla Società Target non potrà essere inferiore a quello riconosciuto in occasione dell'ultimo aumento di capitale della Società Target, perfezionato prima dell'esercizio dell'opzione di vendita.

4. Cessione delle partecipazioni e modifiche statutarie

- 4.1 Fino all'Aumento di Capitale, i Soci dovranno comunicare a B4iFund qualsiasi cessione di partecipazioni della Società Target con un preavviso di 30 g.g.
- 4.2 In ogni caso, la cessione delle partecipazioni dovrà essere subordinata alla modifica dello statuto sociale della Società Target, finalizzata a introdurre un diritto di seguito e di trascinamento, così come disciplinato nell'allegato (All. 2) al presente Accordo di Investimento.

5. Corporate governance e gestione della Società Target

- 5.1 La Società Target e i Soci si obbligano senza soluzione di continuità a far tutto quanto in proprio potere, anche in sede di assemblea dei soci, affinché:
- (a) la Società Target mantenga un oggetto sociale che sia legale, coerente con i principi etici di Università Bocconi e di B4iFund, nonché coerente e funzionale alla implementazione del progetto presentato in sede di adesione dei Soci alla B4i Startup Call;
 - (b) i soggetti posti al governo della Società Target siano contraddistinti da comprovata onorabilità, professionalità, competenza, correttezza ed elevato standing e reputazione, anche tenuto conto dell'oggetto sociale di Società Target;
 - (c) sino all'eventuale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte di B4iFund, Società Target si limiti ad espletare atti di amministrazione ordinaria, essendo di contro esclusi atti di amministrazione straordinaria, quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – trasformazioni, fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di partecipazioni, previa comunicazione a B4iFund.

6. Dichiarazioni, garanzie e manleve

6.1 Le Parti dichiarano e garantiscono:

- (a) di disporre di tutti i poteri, autorizzazioni, permessi e licenze eventualmente richiesti ai fini del presente Accordo di Investimento e allo svolgimento delle attività ivi previste, con impegno di mantenere i medesimi, per quanto in proprio controllo, per tutto il periodo di vigenza dell'Accordo di Investimento;
- (b) che la sottoscrizione del presente Accordo di Investimento e l'espletamento delle attività ivi contemplate non contrastano né violano con il proprio statuto, né altri impegni e obbligazioni precedentemente contratti, né alcuna legge, norma, regolamento o atto amministrativo;
- (c) di impegnarsi reciprocamente a comunicare tempestivamente qualunque evento o circostanza che possa porsi in contrasto con quanto riportato nelle precedenti lettere (a) e (b) del presente articolo 6.1.

6.2 Società Target e i Soci dichiarano e garantiscono altresì:

- (a) che tanto i Soci, quanto i membri del Consiglio di Amministrazione di Società Target, dedicheranno un adeguato tempo lavorativo alla gestione di Società Target;
- (b) che il versamento di cui al paragrafo 3.1 non sarà impiegato per finalità estranee rispetto al programma disciplinato nella B4i Startup Call;
- (c) di essere titolari di qualunque diritto d'autore e/o brevetto sotteso all'implementazione del progetto presentato in sede di adesione dei Soci alla B4i Startup Call, manlevando e tenendo indenne B4iFund da qualunque responsabilità o disputa che potrebbero insorgere in relazione agli stessi;
- (d) che i Soci non sono stati condannati o, per quanto di propria conoscenza, indagati per la violazione o possibile violazione di disposizioni normative di carattere penale, essendo i medesimi Soci consapevoli che B4iFund conferirà mandato a un primario operatore di mercato ai fini dell'esecuzione di apposita Due Diligence in relazione a siffatti profili, di cui al successivo articolo 10.

6.3 Società Target e i Soci dichiarano e garantiscono altresì a B4iFund che:

- (a) l'attività esercitata dalla Società Target è e sarà condotta senza dare luogo a violazioni di disposizioni di legge o regolamento o di altra natura applicabili a tale attività tempo per tempo vigenti;
- (b) i bilanci della Società Target sono stati e saranno redatti in conformità alle applicabili disposizioni di legge e ai principi contabili e rappresentano e rappresenteranno in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale e finanziaria della Società Target alle relative date di riferimento;
- (c) la Società Target non ha e non avrà alcuna passività di alcun genere oltre a:
 - (i) quelle risultanti dall'ultimo bilancio approvato e non ancora estinte;
 - ovvero (ii) quelle sorte successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, che saranno state contratte nell'ambito dell'ordinario e regolare svolgimento dell'attività d'impresa e nel rispetto sostanziale del proprio piano industriale.

6.4 Società Target e i Soci si impegnano a manlevare e tenere indenne B4iFund:

- (a) da qualsiasi danno, costo o passività derivante dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui al presente articolo 6;
- (b) da qualunque caso di passività, anche occulta, che dovesse sorgere per qualsiasi ragione in capo alla Società Target;
- (c) da eventuali responsabilità contrattuali o extra contrattuali sorte in capo alla Società Target e/o ai Soci per fatto della Società stessa e/o dei Soci stessi.

7. Restituzione e risoluzione dell'Accordo di Investimento

7.1 Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente Accordo di Investimento, la Società Target e i Soci si obbligano a trasmettere a B4iFund:

- (a) rendicontazione almeno trimestrale, in merito all'andamento economico-finanziario di Società Target, in coerenza con le indicazioni ricevute da B4iFund;

- (b) comunicazione circa qualsiasi reclamo, richiesta di risarcimento e/o attivazione di cause in sede giudiziale contro Società Target;
- (c) qualunque ulteriore atto, fatto, evento e/o circostanza che possa comportare un impatto negativo con riferimento al supporto finanziario fornito da B4iFund e/o, più in generale, alla gestione e attività di Società Target.

8. Restituzione e risoluzione dell'Accordo di Investimento

- 8.1. Qualora la Società Target e/o i Soci non adempiano ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a loro carico da uno degli articoli : 3, 4, 5, 6 e 7 del presente Accordo di Investimento ovvero degli articoli 7, 8, 10 della Call di cui al Programma di Accelerazione a cui prende parte Società Target, B4iFund avrà titolo di procedere con la risoluzione del presente Accordo di Investimento ai sensi dell'Articolo 1456 cod. civ. e la Società Target e i Soci saranno tenuti in via tra loro solidale a restituire a B4iFund Euro 30.000,00 (trentamila), fatto salvo il diritto di B4iFund al risarcimento di eventuali danni, perdite, oneri, costi, spese, sanzioni o responsabilità (inclusi gli onorari e le spese legali ragionevolmente sostenuti) derivanti direttamente o indirettamente dal loro inadempimento.

9. Rinvio

- 9.1. Con riferimento a quanto non specificamente disciplinato nel presente Accordo di Investimento, resta fermo quanto disposto dalla B4i Startup Call, le cui disposizioni i Soci e la Società Target si impegnano a rispettare.

10. Due Diligence ed efficacia dell'Accordo di Investimento

- 10.1 I Soci e la Società Target concedono a B4iFund di svolgere un'adeguata due diligence ("**Due Diligence**") in merito alle caratteristiche di professionalità e onorabilità dei Soci stessi ed al valore complessivo e alle attività della Società Target e su tutti gli ulteriori aspetti che saranno ritenuti rilevanti a discrezione

di B4iFund, anche al fine di accertare l'idoneità dei Soci a sottoscrivere il presente Accordo di Investimento.

10.2 L'attività di Due Diligence sarà effettuata da B4iFund, direttamente e/o per il tramite di propri consulenti, secondo gli standard in uso per le operazioni di investimento societario. I Soci si impegnano a mettere a disposizione di B4iFund e dei suoi consulenti tutta la documentazione richiesta da questi ultimi, in modo ordinato e completo.

10.3 I Soci prendono atto e accettano che l'efficacia del presente Accordo di Investimento è condizionata alle risultanze positive della Due Diligence, il cui esito dipenderà dal giudizio esclusivo e insindacabile di B4iFund.

10.4 I costi e gli onorari dei consulenti incaricati da B4iFund per lo svolgimento della Due Diligence sono a carico di B4iFund.

11. Modifiche dell'Accordo di Investimento

11.1 Ogni deroga o modifica in relazione ai principi e alle condizioni concordati e riflessi nel presente Accordo di Investimento sarà valida ed efficace solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto da tutte le Parti.

12. Comunicazioni

12.1 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita ai sensi del presente Accordo di Investimento dovrà essere effettuata per iscritto e si riterrà efficacemente e validamente trasmessa e ricevuta:

12.2 (i) se inviata per lettera, al momento dell'effettiva ricezione;

(ii) se inviata via e-mail, alla ricezione da parte del destinatario, in ogni caso ai seguenti indirizzi:

B4iFund:

Dott. Nico Valenti Gatto: nico.valentigatto@unibocconi.it

- 3.5 Il trattamento in merito alle finalità indicate trova la propria base giuridica nel
- a) dare esecuzione al presente contratto o a previsioni precontrattuali;
 - b) adempiere agli obblighi di legge;
 - c) perseguire l'interesse legittimo di B4iFund relativo alla gestione delle contestazioni ed eventuali contenziosi che potrebbero sorgere in relazione all'Accordo di Investimento. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge.
- 3.6 I dati personali saranno trattati solo da personale autorizzato al trattamento, secondo quanto stabilito dall'art. 29 del PR e dall'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice Privacy) in ragione dell'espletamento delle loro mansioni lavorative. I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario per stipulare ed eseguire il presente Accordo di Investimento, nel rispetto del principio di minimizzazione e art. 5, par. 1, lett. c) del PR, non oltre i 10 anni dalla cessazione del rapporto in essere fra le Parti per finalità difensive.
- 3.7 Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi che non garantiscono un livello di sicurezza adeguato agli standard Europei e per i quali non è stata emessa una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 PR, le Parti hanno sottoscritto con le terze parti intenzionate a trasferire i dati presso tali Paesi clausole contrattuali standard o altro strumento appropriato ai sensi dell'art. 46 PR, non oltre eventuali misure di sicurezza supplementari.
- 3.8 A ciascun interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del PR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di accedere ai propri dati, di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento o la cancellazione; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, la limitazione del trattamento e, o, ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo alla autorità di controllo competente che, per l'Italia, è l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, alle condizioni e nei limiti indicati all'art. 13 del PR. In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del PR, ove riferibile al trattamento posto in essere da B4iFund scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@b4ifund.it

14. Legge applicabile e foro competente

14.1. Il presente Accordo di Investimento è retto e deve essere interpretato ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana e qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti, riguardo alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione del presente Accordo di Investimento e/o comunque in relazione al medesimo, è da intendersi di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

15. Durata del contratto

15.1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 8, il presente Accordo di Investimento sarà efficace tra le Parti fin tanto che B4iFund deterrà una partecipazione nella Società Target, ovvero un diritto ad acquisire una partecipazione nella stessa.

16. Disposizioni finali

16.1 Il presente Accordo di Investimento costituisce l'intero accordo tra le Parti relativamente al suo oggetto e supera e sostituisce integralmente ogni precedente accordo relativo al medesimo oggetto.

16.2 Le rinunce di una delle Parti a seguito di una violazione o di un inadempimento di una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo di Investimento compiuta da una delle Parti non potrà essere considerata come rinuncia generale per la violazione commessa dall'altra parte della stessa o di altra disposizione e allo stesso modo il mancato o il ritardato esercizio di un diritto o facoltà, che una parte ha o potrebbe avere, non sarà considerato come una rinuncia a favore dell'altra parte che abbia commesso una violazione o si sia resa inadempiente.

16.3 Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause che vanno oltre ogni ragionevole controllo. Tali eventi comprendono - in via esemplificativa e non esaustiva - calamità naturali, scioperi, blackout, rivolte, atti di guerra, epidemie, atti governativi emessi in conseguenza di tali fatti, incendi, rottura delle linee di comunicazione, carenza di energia, terremoti, o altri disastri simili.

16.4 Qualora una disposizione del presente Accordo di Investimento sia dichiarata invalida o inefficace da un organo giurisdizionale competente, l'invalidità o l'inefficacia di tale disposizione non avrà effetti sulle altre disposizioni del presente Accordo di Investimento e tutte le altre disposizioni rimarranno in vigore e continueranno ad avere effetto. Le Parti si impegnano a sostituire le disposizioni invalide con delle disposizioni valide e efficaci che siano le più prossime possibili all'intento economico perseguito dalle Parti con le disposizioni originarie.

Milano, _____

B4iFund SIS S.P.A. a Capitale Fisso

Domenico Valenti Gatto

Consigliere Delegato

Elenco soci e nome della società

Nome del Socio	Firma

Seguono Allegati:

Allegato 1 - B4i Startup Call - Termini e condizioni

Allegato 2 - Modello di clausole statutarie *Tag e Put*

Allegato 1

B4i Startup Call - Termini e condizioni

Powered by



**Università
Bocconi**
MILANO

B4iFund SIS S.p.A.
a capitale fisso
a socio unico
Via Sarfatti, 25
20136 Milano, Italia
Tel. +39 02 5836.3096

Cap. Soc. € 400.000
R.e.a. n. MI-2627712
CF e P. Iva 11850680965
Iscritta con n. 15436.9 all'Albo
delle SICAF tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 35-ter TUF

PEC: b4ifund@pec.it
E-mail: b4ifund@b4ifund.it

Allegato 2

Articolo [*] - DIRITTO DI SEGUITO (*tag along*)

[*].1 Nel caso in cui i Soci di Maggioranza abbiano raggiunto accordi con uno o più terzi di buona fede, che non siano parti correlate - così come definite ai sensi del principio contabile IAS 24 - per il trasferimento di tutte o di parte delle Quote di cui siano titolari, gli altri soci (di seguito, i **“Soci di Minoranza”**) avranno, in alternativa al Diritto di Prelazione di cui al precedente articolo [*], la facoltà di richiedere ai Soci di Maggioranza di cedere (e i Soci di Maggioranza in caso di esercizio di tale facoltà avranno l'obbligo di far sì che il terzo cessionario acquisti) una parte della propria partecipazione al capitale sociale della Società proporzionale alle Quote in Vendita che i Soci di Maggioranza intendono trasferire o, nel caso in cui, a seguito del trasferimento, i Soci di Maggioranza perdano la titolarità della maggioranza delle Quote con diritto di voto, tutta la loro partecipazione agli stessi termini e condizioni concordati tra i Soci di Maggioranza e il terzo cessionario (di seguito, il **“Diritto di Seguito”**).

[*].2 Il Diritto di Seguito potrà essere esercitato dai Soci di Minoranza trasmettendo ai Soci di Maggioranza una comunicazione scritta entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento, da effettuarsi mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova della ricezione (di seguito, la **“Comunicazione di Esercizio del Diritto di Seguito”**).

[*].3 Ove il terzo cessionario non fosse disposto ad acquistare le Quote in vendita in conformità alle disposizioni del presente articolo [*], i Soci di Maggioranza avranno il diritto, a loro esclusiva discrezione, di (i) ridurre le Quote in Vendita per consentire il trasferimento delle Quote per le quali è stato esercitato il Diritto di Seguito; (ii) acquistare, allo stesso prezzo e con lo stesso pagamento e altri termini e condizioni, tutte le Quote in Vendita che non sono state acquistate dal terzo cessionario; o (iii) rinunciare alla vendita riportata nella Comunicazione di Trasferimento.

[*].4 In caso di esercizio del Diritto di Seguito, la vendita e l'acquisto delle Quote in Vendita oggetto di trasferimento e delle altre Quote in relazione alle quali è stato esercitato il Diritto di Seguito dovrà avere luogo entro e non oltre 60 (sessanta) Giorni Lavorativi successivi alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo [*].2.

Articolo [*] - DIRITTO DI VENDITA (put).

[*] In caso di violazione dell'Art. 10 di Bocconi for Innovation Startup Call e degli Articoli 3, 4, 5 e 6 dell'Accordo di investimento, B4iFund SIS S.p.A. avrà il diritto di vendere agli altri soci, anche in via solidale, la partecipazione detenuta nella Società Target, ad un prezzo determinato tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento della comunicazione di esercizio del diritto di vendita. Di contro, al verificarsi della suddetta condizione, a richiesta di B4iFund SIS S.p.A., gli altri soci, anche in via solidale, si impegnano ad acquistare al suddetto prezzo, la medesima partecipazione detenuta da B4iFund SIS S.p.A.

